

DELIBERA N. 39/05/CSP

**Esposto presentato dalla Signora Anita Pignataro
(Candidata consigliere regionale per la lista “Per il Veneto con Carraro” nel
rinnovo della Regione Veneto)
nei confronti del Comune di Este per la presunta violazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l'esposto della signora Anita Pignataro, in qualità di candidata consigliere regionale per la Lista “Per il Veneto con Carraro” nel rinnovo della Regione Veneto, pervenuto in data 9 aprile 2005 (prot. n. 163/ER/05/NA), nel quale si asserisce la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Este (PD), in quanto, durante la competizione elettorale per il rinnovo della Regione Veneto, il Sindaco in carica Vanni Mengotto ha fatto recapitare a mezzo posta a tutta la cittadinanza una lettera, priva dell'indicazione del mandatario-committente, recante l'invito ad esprimere la preferenza elettorale nei confronti della candidata consigliere regionale Barbara Degani, il tutto senza i requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

CONSIDERATO che la segnalazione è pervenuta successivamente all'espletamento delle operazioni di voto per cui non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, della delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data del 1° aprile 2005 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari